Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 83 del 30 marzo 1968

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967, n. **1462.**

Trasformazione in istituti d'arte di diciannove scuole d'arte.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967, n. **1462**.

Trasformazione in istituti d'arte di diciannove scuole d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cagli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1468, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Calitri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Castellamonte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cefalù;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cerreto Sannita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Chiavari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Comiso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1856, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Corato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1942, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cortina d'Ampezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2094, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Forlì;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Galatina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1468, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Guidizzolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte de L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Marino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, n. 1701, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Parabita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2093 con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Poggiardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Salerno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Sciacca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2100, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Verona;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799, concernente la conversione in cattedra di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione in R. O. di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori;

Considerato che dal 1° ottobre 1966 le predette scuole funzionano come istituti d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare le predette scuole d'arte in istituti d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 le Scuole d'arte di Cagli, Calitri, Castellamonte, Cefalù, Cerreto Sannita, Chiavari, Comiso, Corato, Cortina d'Ampezzo, Forlì, Galatina, Guidizzolo, L'Aquila, Marino, Parabita, Poggiardo, Salerno, Sciacca, Verona sono trasformate in istituti d'arte e ne sono approvati le piante organiche e gli statuti di cui alle tabelle annesse al presente decreto sotto le lettere, rispettivamente A e A', B e B' C e C', D e D', E e E', F e F', G e G', H e H', I e I', L e L', M e M', N e N', O e O', P e P', Q e Q', R e R', S e S', T e T', U e U'.

Art. 2.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti d'arte di cui all'articolo precedente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella V annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa complessiva di L. 1.285.000.000 graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1967

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato: MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 21[illegible], *foglio n.* 78. — DI PRETORO

TABELLA *A*

Planta organica dell'Istituto d'arte di Cagli

Sezioni: Decorazione plastica; Arte dei metalli; Arte del legno.
Popolazione scolastica: alunni n. 70.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per la decorazione plastica	—	1	—
14. Tecnologia per i metalli	—	1	—
15. Tecnologia per il legno	—	1	—
16. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio (su pietra)	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e la tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Personale di Segreteria e di servizio

20. Segretario economo	1	—	—
21. Applicati di segreteria	2	—	—
22. Bidelli	5	—	—

N. B. — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *A'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Cagli è composto delle sezioni di « Decorazione plastica » di « Arte dei metalli » di « Arte del legno ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionante dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico, oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'isituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente dal vice-presidente, del vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, dordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Calitri

Sezioni Arte della ceramica; Arte del legno; Arte del merletto e del ricamo
Popolazione scolastica: alunni n 121.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4 Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Merletto e ricamo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per la ceramica	—	1	—
14. Tecnologia per il legno	—	1	—
15. Tecnologia per il merletto e ricamo	—	1	—
16. Insegnante d'arte applicata per la decorazione e cottura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per il merletto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per il ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
22 Segretario economo	1	—	—
23 Applicati di segreteria	2	—	—
24 Bidelli	5	—	—

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Calitri

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Calitri è composto delle sezioni di « Arte della ceramica », « Arte del legno » e « Arte del merletto e del ricamo ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di some dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionante dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico, oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente dal vice-presidente, del vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *C*

Planta organica dell'Istituto d'arte di Castellamonte

Sezioni Arte della ceramica; Arte del legno; Arte del merletto e del ricamo
Popolazione scolastica: alunni n 51.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità . . .	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1+1 (*)	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Merletto e ricamo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per la ceramica . . .	—	1	—
14. Tecnologia per il legno	—	1	—
15. Tecnologia per il merletto e ricamo	—	1	—
16. Insegnante d'arte applicata per la decorazione e cottura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1+1 (*)	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
20 Segretario economo	1	—	—
21 Applicati di segreteria	2	—	—
22. Bidelli	5	—	—

(*) In soprannumero (legge 12 agosto 1957, n 799) da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA C'

Statuto dell'Istituto d'arte di Castellamonte

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Castellamonte è composto delle sezioni di « Arte della ceramica », « Arte del legno » e di « Arte del merletto e del ricamo ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) da un rappresentante del comune;

c) dal direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 dal fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento delle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionante dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico, oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente dal vice-presidente, del vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *D*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Cefalù

Sezioni: Arte del legno; Arte dei metalli; Arte del merletto e del ricamo.
Popolazione scolastica: alunni n. 130; Edifici scolastici n. 2 nello stesso capoluogo

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia ed educazione civica, geografia	1+1 (*)	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7 Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Merletto e ricamo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	
14. Tecnologia per il merletto e ricamo	—	1	
15. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per il merletto e il ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
18 Segretario economo	1	—	—
19 Applicati di segreteria	2	—	—
20 Bidelli	6	—	—

(*) In soprannumero (legge 12 agosto 1957, n 799) da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA D'

Statuto dell'Istituto d'arte di Cefalù

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Cefalù è composto delle sezioni di « Arte del legno », « Arte dei metalli » e di « Arte del merletto e del ricamo ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *E*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Cerreto Sannita

Sezione: Arte della ceramica
Popolazione scolastica: alunni n 93

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
11. Tecnologia per la ceramica	—	1	—
12. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi
13. Insegnante d'arte applicata per la decorazione e cottura	1	—	In tutte le classi
Personale di segreteria e di servizio			
14 Segretario economo	1	—	—
15 Applicati di segreteria	2	—	—
16 Bidelli	3	—	—

N B — L'insegnamento di tecnologia da affidare per incarico si impartisce in ragione di 3 ore settimanali.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *E'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Cerreto Sannita

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Cerreto Sannita è composto della sezione di « Arte della ceramica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che d ano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA F

Planta organica dell'Istituto d'arte di Chiavari

Sezioni: Arte del legno; Arte dei metalli; Decorazione pittorica
Popolazione scolastica: alunni n. 66 Edifici scolastici: n 2 nello stesso capoluogo

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
14. Tecnologia per la decorazione pittorica	—	1	
15. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	—	1	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
19 Segretario economo	1	—	—
20 Applicati di segreteria	2	—	—
21 Bidelli	6	—	—

N B. — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA F'

Statuto dell'Istituto d'arte di Chiavari

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Chiavari è composto delle sezioni di « Arte del legno », « Arte dei metalli », « Decorazione pittorica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA G

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Comiso

Sezioni Decorazione plastica; Arte dei metalli; Arte del legno; Arte della ceramica; Arte del merletto e del ricamo

Popolazione scolastica: alunni n. 186.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità . .	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Disegno geometrico e architettonico	1+1(*)	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Merletto e ricamo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Tecnologia per la decorazione plastica e la ceramica	—	1	—
16. Tecnologia per i metalli e per il legno	—	1	—
17. Tecnologia per il merletto e ricamo	—	1	—
18. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio (decorazione plastica)	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e la tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per la decorazione e cottura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Personale di segreteria e di servizio

25 Segretario economo	1	—	—
26 Applicati di segreteria	3	—	—
27 Bidelli	7	—	—

(*) Da riassorbire (legge 12 agosto 1957, n 799) con la successiva vacanza del posto

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA G'

Statuto dell'Istituto d'arte di Comiso

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Comiso è composto delle sezioni di « Decorazione plastica », « Arte dei metalli », « Arte del legno », « Arte della ceramica » e di « Arte del merletto e del ricamo ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e. in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute, e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti o scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *H*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Corato

Sezioni Arte del legno; Arte della ceramica
Popolazione scolastica: alunni n. 240

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità . .	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Tecnologia per il legno	—	1	—
13. Tecnologia per la ceramica . . .	—	1	—
14. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la decorazione e cottura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per i forni	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
20 Segretario economo	1	—	—
21 Applicati di segretaria	3	—	—
22 Bidelli	4	—	—

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *H'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Corato

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Corato e composto delle sezioni di «Arte del legno» e di «Arte della ceramica».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute, e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA I

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Cortina d'Ampezzo

Sezioni Arte del legno; Arte del tessuto.
Popolazione scolastica: alunni n. 32.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Disegno professionale per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Tecnologia per il legno	—	1	—
13. Tecnologia per il tessuto	—	1	—
14. Arte applicata per l'ebanisteria	1+1(*)	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Arte applicata per la tarsia e decorazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Arte applicata per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
19 Segretario economo	1	—	—
20 Applicati di segreteria	2	—	—
21. Bidelli	4	—	—

(*) In soprannumero (legge 12 agosto 1957, n 799 da riassorbire con la successiva vacanza del posto

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA I'

Statuto dell'Istituto d'arte di Cortina d'Ampezzo

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Cortina d'Ampezzo è composto delle sezioni « Arte del legno » e di « Arte del tessuto ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute, e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente dal vice-direttore o dallo impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *L*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Forlì

Sezioni Decorazioni pittorica (su tela e su stoffe); Arte del tessuto; Arte dei metalli.
Popolazione scolastica alunni n 90

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità . .	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Decorazione pittorica (decorazione su tela e su stoffe), con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per la decozione pittorica	—	1	—
14. Tecnologia per il tessuto	—	1	—
15. Tecnologia per i metalli	—	1	—
16. Arte applicata per la decorazione pittorica (su tela e su stoffe)	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Arte applicata per la tessitura . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Arte applicata per lo sbalzo e cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Arte applicata per gli smalti . . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
20 Segretario economo	1	—	—
21 Applicati di segreteria	2	—	—
22 Bidelli	5	—	—

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *L'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Forlì

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Forlì è composto delle sezioni « Decorazione pittorica (su tela e su stoffe) » di « Arte del tessuto » e di « Arte dei metalli ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi, sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dell'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *M*

Planta organica dell'Istituto d'arte di Galatina

Sezioni Decorazione plastica; Arte del legno; Arte dei metalli
Popolazione scolastica: alunni n 315. Edifici scolastici n 2 in comuni diversi

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1+1(*)	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1+1(*)	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per la decorazione plastica	—	1	—
14. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
15. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio (su pietra)	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e la tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo ed il cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la fusione e gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
21 Segretario economo	1	—	—
22 Applicati di segreteria	4	—	—
23 Bidelli	6	—	—

(*) In soprannumero (legge 12 agosto 1957, n 799) da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

N B — Gli insegnanti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *M'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Galatina

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Galatina è composto delle sezioni di « Decorazione plastica », « Arte del legno » e di « Arte dei metalli ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi, sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *N*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Guidizzolo

Sezioni Decorazione pittorica; Arte del legno.
Popolazione scolastica alunni n 93. Edifici scolastici n 2 nello stesso capoluogo.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	Il tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Tecnologia per la decorazione pittorica	—	1	—
13. Tecnologia per il legno	—	1	—
14. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per le lacche e dorature	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Personale di segreteria e di servizio

18 Segreterio economo	1	—	—
19 Applicati di segreteria	2	—	—
20 Bidelli	5	—	—

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *N'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Guidizzolo

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Guidizzolo è composto delle sezioni di « Decorazione pittorica » e di « Arte del legno ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi, sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dell'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA O

Pianta organica dell'Istituto d'arte de L'Aquila

— Sezioni Arte del legno; Arte dei metalli; Arte del merletto e del ricamo
Popolazione scolastica: alunni n 129

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3 Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Merletto e ricamo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
14. Tecnologia per il merletto e il ricamo	—	1	—
15. Insegnante d'arte applicata per la ebanesteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per la incisione e incastonatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per il merletto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per il ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
22 Segretario economo	1	—	—
23 Applicati di segreteria	2	—	—
24 Bidelli	5	—	—

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA O'

Statuto dell'Istituto d'arte de L'Aquila

Art. 1.

L'Istituto d'arte de L'Aquila è composto delle sezioni di « Arte del legno », « Arte dei metalli », « Arte del merletto e del ricamo ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori;

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro:
COLOMBO

TABELLA P

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Marino

— Sezioni: Decorazione pittorica; Decorazione plastica; Arte del legno; Arte dei metalli.
Popolazione scolastica alunni n 44

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1+1 (1)	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e lo insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Tecnologia per la decorazione pittorica	—	1	—
15. Tecnologia per la decorazione plastica	—	1	—
16. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
17. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio (decorazione plastica)	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio (legno)	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Personale di segreteria e di servizio

23 Segretario economo	1	—	—
24 Applicati di segreteria	2	—	—
25 Bidelli	6	—	—

(1) In soprannumero (legge 12 agosto 1957, n 799) da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *P'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Marino

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Marino è composto delle sezioni di « Decorazione pittorica », « Decorazione plastica », « Arte del legno » e « Arte dei metalli ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori;

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GUI

Il Ministro per il tesoro:
COLOMBO

TABELLA Q

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Parabita

— Sezioni Arte dei metalli; Arte del mobile
Popolazione scolastica: alunni n 87

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica del mobile, con la direzione dei laboratori e lo insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
13. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e tiratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
18 Segretario economo	1	—	—
19 Applicati di segreteria	2	—	—
20 Bidelli	4	—	—

N B — Gli insegnanti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA Q'

Statuto dell'Istituto d'arte di Parabita

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Parabita è composto delle sezioni di « Arte dei metalli » e di « Arte del mobile ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori;

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GUI

Il Ministro per il tesoro:
COLOMBO

TABELLA *R*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Poggiardo

Sezioni Arte del legno; Arte dei metalli; Arte del tessuto.
Popolazione scolastica: alunni n. 95

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
14. Tecnologia per il tessuto	—	1	—
15. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo ed il cesello	1	—	In tutte le classi dèlla relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la fusione e gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
22 Segretario economo	1	—	—
23 Applicati di segreteria	2	—	—
24 Bidelli	5	—	—

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanalı per ciascuna sezione.

I titolari dı cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *R'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Poggiardo

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Poggiardo è composto delle sezioni di « Arte del legno », « Arte dei metalli » e di « Arte del tessuto »

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA S

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Salerno

Sezione Arte della ceramica
Popolazione scolastica alunni n 436; Edifici scolastici n 2 nello stesso capoluogo.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Ceramica con la direzione dei laboratori e relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
11. Tecnologia per la ceramica	—	1	—
12. Insegnante d'arte applicata per la decorazione e cottura	1	—	In tutte le classi
13. *Insegnante d'arte applicata per la* foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi
Personale di segreteria e di servizio			
14 Segretario economo	1	—	—
15 Applicati di segreteria	4	—	—
16 Bidelli	6	—	—

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA S'

Statuto dell'Istituto d'arte di Salerno

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Salerno è composto della sezione di « Arte della ceramica ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *T*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Sciacca

Sezioni: Decorazione pittorica; Arte del legno; Arte della ceramica; Arte del merletto e del ricamo.
Popolazione scolastica: alunni n. 272. Edifici scolastici n. 3 nello stesso capoluogo.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. *Direttore*	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1+1 (*)	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità . .	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica . .	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1+1 (*)	—	In tutte le classi
10. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Merletto e ricamo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Tecnologia per la decorazione pittorica e la ceramica	—	1	—
15. Tecnologia per il legno . .	—	1	—
16. Tecnologia per il merletto e ricamo	—	1	—
17. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per le lacche e doratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la decorazione e cottura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
23. Segretario economo	1	—	—
24. Applicati di segreteria	3	—	—
25. Bidelli	9	—	—

(*) In soprannumero (legge 12 agosto 1957, n. 799) da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

N. B. — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA T'

Statuto dell'Istituto d'arte di Sciacca

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Sciacca è composto delle sezioni di « Decorazione pittorica », « Arte del legno », « Arte della ceramica », « Arte del merletto e del ricamo ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *U*

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Verona

Sezioni: Arte del legno; Disegnatori di architettura.
Popolazione scolastica: alunni n. 71.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Italiano, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Disegno di architettura con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Tecnologia per il legno	—	1	—
13. Tecnologia per il disegno di architettura	—	1	—
14. Arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Arte applicata per l'arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale di segreteria e di servizio			
18. Segretario economo	1	—	—
19. Applicati di segreteria	2	—	—
20. Bidelli	4	—	—

N. B. — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro — COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione — GUI

TABELLA *U'*

Statuto dell'Istituto d'arte di Verona

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Verona è composto delle sezioni di « Arte del legno » e « Disegnatori di architettura ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposto con decreto del ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo del bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quelle della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA V

Prospetto dei contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti d'arte, trasformati con decorrenza dal 1° ottobre 1966.

ISTITUTO D'ARTE	Spese per il personale Cap. 2082	Spese di funzionamento Cap. 2106	Totale complessivo della spesa
1. Cagli	55.000.000	10.000.000	65.000.000
2. Calitri	59.000.000	10.000.000	69.000.000
3. Castellamonte	59.500.000	10.000.000	69.500.000
4. Cefalù	56.500.000	10.000.000	66.500.000
5. Cerreto Sannita	41.000.000	10.000.000	51.000.000
6. Chiavari	55.500.000	10.000.000	65.500.000
7. Comiso	73.500.000	10.000.000	83.500.000
8. Corato	55.500.000	10.000.000	65.500.000
9. Cortina d'Ampezzo	54.000.000	10.000.000	64.000.000
10. Forlì	55.000.000	10.000.000	65.000.000
11. Galatina	68.500.000	10.000.000	78.500.000
12. Guidizzolo	51.500.000	10.000.000	61.500.000
13. L'Aquila	60.000.000	10.000.000	70.000.000
14. Marino	66.000.000	10.000.000	76.000.000
15. Parabita	51.500.000	10.000.000	61.500.000
16. Poggiardo	60.000.000	10.000.000	70.000.000
17. Salerno	48.500.000	10.000.000	58.500.000
18. Sciacca	74.500.000	10.000.000	84.500.000
19. Verona	50.000.000	10.000.000	60.000.000
	1.095.000.000	190.000.000	1.285.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

PREZZO L. 270 (7151265) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.